



TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica Civile Fallimentare

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex artt. 14ter e ss. l. 3/2012

Il Giudice dott. Stefania Bruno ,

vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 depositata **MARIO CENCETTI**, nato a Prato, il 26.12.1966 (C.F. CNCMRA66T26G999W), residente a Montemurlo in via Bruno Buozzi 18, nonché la documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott.ssa Maria Lucetta Russotto;

visti i propri provvedimenti interlocutori del 20.05.2021 e dell'11.08.2021 e i chiarimenti e le integrazioni fornite dal ricorrente e dal professionista con funzioni di OCC;

ritenuta la propria competenza ex art 9, comma 1 L. 3/2012, essendo il ricorrente residente nel circondario di questo Tribunale;

considerato che:

- il ricorrente è persona fisica in stato di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012;
- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
- il ricorrente non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, alle procedure concorsuali di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, L. 3/2012;
- in base al contenuto della proposta di liquidazione, l'istante pone a disposizione del ceto creditorio i propri beni e crediti (oltre ai beni eventualmente sopravvenuti) per la durata della procedura di liquidazione ed in particolare la cessione della quota disponibile del proprio reddito mensile (individuando il fabbisogno del proprio nucleo familiare in € 1.600,00 al mese) e il recupero del credito verso Edil Group s.r.l., dichiarata fallita nel 2011, mai incassato, pari ad € 21.935,00; chiedendo invece di poter trattenere le autovetture di cui è proprietario (Fiat 312 PXA1A P0AB targata FH389GS immatricolata nel 2017 e Fiat Cinquecento targata PO005136 immatricolata nel 1995) e corrispondendo l'equivalente del loro valore di mercato in rate mensili che ha quantificato in € 100,00;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;

- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del gestore della crisi che, come richiesto dalla legge comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e che quale liquidatore possa essere nominato la dott.ssa MARIA LUCETTA RUSSOTTO, già gestore della crisi, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 l.fall.;

ritenuto che il provvedimento ex art. 14quinquies, comma lett. b L. 3/2012 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14 novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”* è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

rilevato infine che, come verificato anche dal gestore della crisi, il ricorrente è percettore di uno stipendio mensile di € 1.800,00 e che, al netto delle spese da sostenere, ha dichiarato di poter assicurare alla procedura l'importo di € 200,00 mensili;

che inoltre ha chiesto di non essere spossessato degli autoveicoli in suo possesso e, anche a fronte dello scarso valore commerciale degli stessi, ha chiesto di poter versare in sostituzione 100,00 mensili (seppur senza specificare se tale somma debba intendersi o meno ricompresa nell'importo di € 200,00 che ha dichiarato di poter mettere a disposizione della procedura);

ritenuto che il debitore possa essere autorizzato ad utilizzare le proprie autovetture, non apparendo preferibile la soluzione liquidatoria;

ritenuto che, anche alla luce delle precisazioni rese in sede di chiarimenti circa le entrate della moglie e della suocera dell'istante, l'importo da assicurare alla procedura debba essere determinato allo stato nella misura di euro 450,00 mensili;

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 *ter* e *quinquies* L. n. 3/2012

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di **MARIO CENCETTI**, nato a Prato, il 26.12.1966 (C.F. CNCMRA66T26G999W), residente a Montemurlo in via Bruno Buozzi 18, e, per l'effetto:

- a) nomina liquidatore la dott.ssa MARIA LUCETTA RUSSOTTO;
- b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 L. 3/2012 non sarà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- c) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del tribunale oscurando il nome del debitore;
- d) ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
- e) autorizza il debitore ad utilizzare le proprie autovetture Fiat 312 PXA1A P0AB targata FH389GS e Fiat Cinquecento targata PO005136, sino al termine della procedura;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) L. 3/2012 in € 1.350,00 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 6 L. 3/2012;
- g) dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. f) L. 3/2012 che il reddito del debitore da assicurare alla procedura sia pari ad € 450,00 mensili da versarsi in apposito conto corrente intestato alla procedura stessa e gestito dal liquidatore;
- h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività svolta.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC ed al liquidatore nominato.

Prato, 19/10/2021

Il Giudice
dott. Stefania Bruno